

**Obblighi previsti dal DPR 43/2012
secondo la guida predisposta
dal Registro telematico nazionale per i Gas Fluorurati
in relazione a personale e impianti che effettuano il recupero dei RAEE**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con un comunicato pubblicato nella G.U. n. 35 del 11/02/2013, ha stabilito l'avvio del **Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate per gli Fgas** (gas fluorurati ad effetto serra).

Le aziende e le persone che effettuano alcune attività su apparecchiature contenenti tali gas, individuati dal Regolamento 842/2006/CE, **hanno tempo 60 giorni** (fino al 12 aprile 2013) **per iscriversi al Registro degli Fgas.**

In particolare, le imprese e le persone obbligate all'iscrizione sono quelle che effettuano le attività di:

1. Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati (Regolamento (CE) n. 303/2008)
2. Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008)
3. Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Regolamento (CE) n. 305/2008)
4. Recupero di solventi a base di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008)
5. Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008).

Relativamente all'attività di trattamento dei RAEE, dalla lettura dei documenti sul sito del Registro (www.fgas.it) si evince quanto segue:

SOGGETTI INTERESSATI

| SOGGETTI | PER FARE COSA |
|--|--|
| Operatori di apparecchiature e sistemi contenenti FGAS | Recupero di FGAS durante le operazioni di manutenzione e riparazione ma prima dello smaltimento definitivo |

OPERATORE: qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente Regolamento.

OBBLIGHI PER LE PERSONE

| PERSONE CHE FANNO ATTIVITA' DI | CON RIFERIMENTO A | HANNO OBBLIGHI DI |
|---|---|--|
| Controllo perdite <u>Recupero FGAS</u> Istallazione Manutenzione e riparazione | Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti FGAS | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscrivere al registro ➤ Richiedere certificato provvisorio a CCAA ➤ Ottenere certificato da Ente certificatore |
| <u>Recupero FGAS</u> | Commutatori alta tensione | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscrivere al registro ➤ Ottenere certificato da Ente certificatore |
| <u>Recupero solventi a base di FGAS</u> | Apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscrivere al registro ➤ Ottenere certificato da Ente certificatore |

OBBLIGHI PER LE IMPRESE

| IMPRESE CHE FANNO ATTIVITA' DI | CON RIFERIMENTO A | HANNO OBBLIGHI DI |
|--|---|---|
| Installazione, manutenzione o riparazione (RESTA ESCLUSO RECUPERO) | Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti FGAS | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscrivere al registro ➤ Richiedere certificato provvisorio a CCIAA ➤ Ottenere certificato da Ente certificatore |
| <u>Recupero FGAS</u> | Commutatori alta tensione | Iscrivere al registro |
| <u>Recupero solventi a base di FGAS</u> | Apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS | Iscrivere al registro |

REGOLAMENTO PER REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE

Per quanto riguarda le attività di recupero dei FGAS provenienti da questa tipologia di prodotti il certificato deve essere ottenuto dal personale (l'impresa in questo caso lo deve ottenere solo se compie operazioni di installazione e manutenzione/riparazione). Esiste però la possibilità di ottenere l'esenzione dall'obbligo di certificato per il personale se *"la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al Regolamento (Ce) n. 303/2008"*

IN CONCLUSIONE (anche a seguito di alcuni chiarimenti forniti dal Contact-point del Ministero dell'Ambiente che si occupa dell'applicazione del DPR 43/2012):

- **Le imprese di recupero dei RAEE in quanto tali non hanno alcun obbligo di registrazione e ottenimento del certificato a meno che non trattino commutatori o apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS;**

- il personale ha invece obblighi di iscrizione e ottenimento di certificato se effettua operazioni di recupero di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 151/05 che contengono più di 3 kg di FGA durante le operazioni di manutenzione e riparazione ma prima dello smaltimento definitivo;
- se inferiori a 3 kg, il personale può essere esentato se è dipendente della ditta di trattamento e se è in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III (il personale viene quindi esentato sulla base di un autocertificazione del titolare dell'azienda che deve essere in grado di dimostrare, al momento di un eventuale controllo, il possesso, da parte del personale, dei requisiti richiesti per la sua esenzione);
- il personale ha comunque l'obbligo di iscrizione al registro e di ottenere il certificato (senza possibilità di esenzione) se recupera FGAS da commutatori ad alta tensione e solventi a base di FGAS.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

- Chiunque intenda effettuare le indicate attività deve iscriversi al Registro;
- L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'istituzione del Registro (**12 aprile 2013**);
- L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica al sito www.fgas.it;
- La pratica di iscrizione è subordinata al pagamento di un diritto di segreteria e all'imposta di bollo;
- La modulistica e le relative istruzioni sono riportate nella Guida al Registro e nella sezione "Scrivania telematica Persone ed Imprese" sotto la voce "Modulistica e istruzioni".

CERTIFICAZIONE E RELATIVA ESENZIONE

- Gli organismi di certificazione (iscritti al Registro), dopo aver verificato l'iscrizione al Registro degli interessati, rilasciano un certificato alle persone a seguito di un esame;
- Per ottenere l'esenzione dal certificato occorre compilare la modulistica scaricabile dal sito nella Sezione "Scrivania telematica" – "Modulistica e Istruzioni";
- Anche la pratica di esenzione è assoggettata al pagamento di un diritto di segreteria e un'imposta di bollo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Consultare il sito del Registro www.fgas.it, da cui è scaricabile (nell'area Documenti – Documentazione), il documento "Informazioni per refrigerazione e condizionamento", che fornisce indicazioni sull'attuazione del Regolamento (CE) 842/2006 e del Regolamento (CE) 303/2006 con riferimento agli operatori di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.

Contact point del Ministero dell'Ambiente per gli Fgas: Tel: +39 06 5722 8150 / 8151 - Fax: +39 06 5722 8172 – E-Mail: info.fgas@minambiente.it